



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI EQUIPARATI	PG-LAV-EQ.02	1/3
	Codice	Pagina

Il **responsabile dell'attività** didattica o di ricerca ([RADR](#)) in laboratorio prima dell'inizio dell'attività in [laboratorio](#) (corso di laboratorio didattico, attività di ricerca per la tesi, tirocinio obbligatorio, scavo archeologico, etc.):

1. **identifica** gli studenti ed i collaboratori ([lavoratori equiparati](#)) prima che inizino l'attività didattica o di ricerca. Si consiglia l'istituzione di un [registro del laboratorio](#) in cui riportare i nominativi dei lavoratori equiparati e l'indicazione (anche approssimativa) della durata dell'attività lavorativa;
2. **verifica** che ogni studente/collaboratore sia in possesso del giudizio di idoneità alla mansione predisposto dal Medico competente dell'Università di Cagliari. Per avere informazioni sull'esito dell'idoneità e sul periodo di validità del giudizio degli studenti contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione – Coordinamento Sorveglianza Sanitaria (email: sorveglianzasanitaria@amm.unica.it; tel. 070 6756550);
3. **fornisce** un'adeguata formazione ed informazione sulla gestione della sicurezza all'interno della Struttura, sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione da adottare in ogni specifica situazione¹; l'attività deve essere formalizzata attraverso la compilazione del [modulo D-INF.02](#) disponibile sul sito <http://www.unica.it> nelle pagine del [Servizio di Prevenzione e Protezione](#). Il modulo dovrà essere conservato presso la Struttura;
4. **consegna** i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) illustrando quando è necessario utilizzarli e le corrette modalità di utilizzo. L'attività dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione del [modulo D-DPI.02](#) disponibile sul sito <http://www.unica.it> nelle pagine del [Servizio di Prevenzione e Protezione](#). Il modulo dovrà essere conservato presso la Struttura;

¹ L'intervento formativo dovrebbe vertere sui rischi riferiti al posto di lavoro e alle attività; sui possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze e/o apparecchiature pericolose; sulle misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione; sulle procedure da attuare in caso di emergenza.



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI EQUIPARATI	PG-LAV-EQ.02	2/3
	Codice	Pagina

COSA FARE SE ...

– **Lo studente/collaboratore non ha un giudizio di idoneità valido²?**

Richiedere la visita di idoneità al Medico competente **compilando** in ogni sua parte il modulo: [Modulo Sorv Sanitaria – Segnalazione lavoratori esposti](#) disponibile sul sito <http://www.unica.it> nelle pagine del Servizio di Prevenzione e Protezione dedicate alla [Sorveglianza Sanitaria](#)

– **Il collaboratore è già laureato?**

I laureati del nostro ateneo possono collaborare a titolo gratuito per ulteriori 18 mesi dopo la laurea, a condizione che il Dipartimento di afferenza del RADR conceda un parere positivo al loro ingresso nei laboratori di ricerca.

Per **attivare la richiesta di accesso** presso il Dipartimento è necessario che il collaboratore:

- sia in possesso del giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico competente (si veda quanto riportato al punto 2.)
- abbia richiesto l'estensione dell'assicurazione per gli studenti a garanzia dei rischi da responsabilità civile ed infortuni³ effettuando un versamento a favore dell'Università degli Studi di Cagliari tramite bonifico bancario presso la sede del Banco di Sardegna in Viale Bonaria, Cagliari (COD. 92 € 2,42 + € 1,00 per spese bancarie – INDICARE NELLA CAUSALE L'ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERÀ specificando il laboratorio ed il dipartimento)

Una volta in possesso dei documenti di cui ai punti precedenti, il RADR presenta [domanda](#) al proprio Dipartimento di afferenza che si esprimerà al primo Consiglio di Dipartimento in programma.

² Motivi per cui lo studente/collaboratore può non avere l'idoneità: non ha ancora fatto la visita medica; l'ha fatta da molto tempo e l'idoneità non è più valida; sono cambiate le sue condizioni di salute nel frattempo; era risultato inidoneo parzialmente o totalmente; l'idoneità si riferisce ad una diversa mansione.

³ Per ulteriori informazioni sull'assicurazione contattare: Dr.ssa Graziella Pili - Direzione Acquisti, Appalti e Contratti - Università di Cagliari, Coordinatore Settore: Forniture, Servizi e Contratti - Economo Tel. 070/6752428 - Fax Tel. 070/6752357



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI EQUIPARATI	PG-LAV-EQ.02	3/3
	Codice	Pagina

DEFINIZIONI

Lavoratore (D.M. 363/98 art. 2 comma 4)

Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Lavoratore equiparato (D.Lgs 81/08 art. 2)

È equiparato al lavoratore l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Responsabili dell'attività (Regolamento sulla sicurezza dell'Università degli Studi di Cagliari, art. 7 D.R.558/14)

Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio denominato nel seguito Responsabile di attività (RADR), ai sensi degli artt. 2, comma 5, e 5 del D.M. 363/98, è individuato tra i lavoratori di cui al successivo art. 11, ed in particolare:

- nel titolare dell'insegnamento che utilizzi laboratori;
- nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.

È assimilato al Responsabile di attività:

- il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna.

Laboratori (D.M. 363/98 art. 2 comma 3)

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime - .
...omissis

Formazione ed informazione (D.M. 363/98 art. 6)

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.